

Procedimento civile - notificazione - nullità' - sanatoria - Cass. n. 11290/2020

Notificazione del pignoramento - Nullità - Sanatoria - Distinzione dalla notifica del precetto.

Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11290 del 12/06/2020 (Rv. 658097 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_156](#), [Cod_Proc_Civ_art_480](#), [Cod_Proc_Civ_art_482](#), [Cod_Proc_Civ_art_492_1](#), [Cod_Proc_Civ_art_615](#)

CORTE

CASSAZIONE

11290

2020